



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica

- Ufficio IX -

MIUROODGOS prot.n.

/R.U./U

Roma,

Ai Direttori degli Uffici Scolastici
Regionali
LORO SEDI

Ai Direttori degli Uffici Scolastici
Provinciali
LORO SEDI

Al Dirigente Generale del
Dipartimento Istruzione per la
Provincia di
TRENTO

All'Intendente Scolastico per la
Scuola in lingua italiana
BOLZANO

All'Intendente Scolastico per la
Scuola in lingua ladina
BOLZANO

All'Intendente Scolastico per la
Scuola in lingua tedesca
BOLZANO

Al Sovrintendente agli Studi per la
Regione autonoma
Valle d'Aosta
AOSTA

e, p. c.

All'Ufficio Legislativo
SEDE

Al Direttore Generale per il personale
scolastico
SEDE

Al Capo del Dipartimento per l'istruzione
SEDE

Oggetto: Competenza linguistica necessaria per l'esercizio della professione di docente. Riconoscimento delle qualifiche professionali ai sensi della direttiva comunitaria 2005/36 e del decreto legislativo n. 206/2007.

In data 26 settembre 2010 sono state indicate, con la C.M. n. 81, le modalità di accertamento e di documentazione della lingua italiana ai fini del riconoscimento della professione di docente, ai sensi della normativa indicata in oggetto.

La direttiva 2005/36/CE e il decreto legislativo nazionale di attuazione 6 novembre 2007, n. 206, prevedono rispettivamente agli articoli 53 e 7 che "per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie".

Pertanto, al fine di una più corretta osservanza del principio di proporzionalità previsto dalle citate norme con la presente Circolare si intendono fornire indicazioni per l'applicazione della disposizione comunitaria di cui sopra allo scopo di armonizzarla con le esigenze previste dall'ordinamento scolastico italiano per il reclutamento del personale docente, riferite in particolare:

1. all'accertamento della competenza linguistica necessaria all'esercizio della professione di docente dopo l'adozione del provvedimento di riconoscimento;
2. alla delega di accertamento del possesso dell'attestato della competenza linguistica, caso per caso, alle istituzioni scolastiche autonome presso le quali i migranti sono chiamati ad esercitare la professione di docente;
3. all'accertamento del livello di competenza linguistica necessaria in relazione alla specifica disciplina di insegnamento.

Tutto ciò premesso, a partire dalla data della presente Circolare i riconoscimenti della professione di docente saranno adottati da questa Direzione indipendentemente dall'accertamento della competenza linguistica italiana (tedesca e slovena nelle scuole con insegnamento nelle rispettive lingue).

Pertanto, per coloro ai quali sarà rilasciato il decreto di riconoscimento professionale senza l'indicazione del possesso della competenza linguistica necessaria ai fini degli

insegnamenti riconosciuti dal Ministero, l'accertamento della competenza linguistica sarà verificato, di volta in volta, dalle istituzioni scolastiche statali e/o paritarie autonome, all'atto della stipula del contratto individuale di lavoro secondo le indicazioni fornite dalla Direzione Generale del Personale Scolastico di questo Ministero, competente per il reclutamento del personale docente.

Si fa presente, ad ogni buon conto, che l'eventuale possesso della competenza linguistica richiesta in base alle indicazioni che si forniscono qui di seguito, documentato dall'interessato contestualmente alla richiesta di riconoscimento o il possesso dei motivi di esonero, saranno già indicati nel provvedimento di riconoscimento medesimo.

Le certificazioni delle competenze linguistico-comunicative e metodologico-didattiche per l'insegnamento sono affidate, in via prioritaria, alle Università e agli Enti certificatori abilitati a rilasciare certificazioni secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento del Consiglio d'Europa.

Al fini della determinazione del livello linguistico per i docenti, si ritiene di fissare livelli differenziati in relazione alle discipline d'insegnamento.

Di conseguenza, ai fini dell'esercizio della professione di docente, l'interessato dovrà conseguire una certificazione corrispondente al livello avanzato C2 e C1 del Quadro Comune Europeo di riferimento, a seconda che l'insegnamento riguardi materie umanistiche o tecnico-scientifiche, come meglio indicato nell'allegato "A" alla presente circolare.

Ai fini dell'esercizio della professione di docente di scuola primaria e dell'infanzia, professioni non comprese tra gli insegnamenti di cui allegato "A", la certificazione da conseguire è rispettivamente al livello avanzato C2 e C1.

Sono esentati, di norma, dalla presentazione della Certificazione di competenza linguistica coloro i quali:

- abbiano superato l'esame di Stato conclusivo di un corso di studio di istruzione secondaria superiore (di durata quinquennale) frequentato presso istituzioni scolastiche italiane con insegnamento impartito in lingua italiana;
- abbiano superato l'esame di Stato conclusivo di un corso di studio di istruzione secondaria superiore (di durata quinquennale) frequentato presso istituzioni scolastiche italiane con lingua di insegnamento diversa da quella italiana;
- abbiano superato l'esame di Stato conclusivo di un corso di studio di istruzione secondaria superiore, frequentato presso istituzioni scolastiche italiane funzionanti all'estero;
- siano laureati ed abilitati all'estero in italiano quale lingua straniera;
- siano in possesso di laurea conseguita presso una Università italiana, utile per l'accesso all'insegnamento;

- siano in possesso del titolo accademico di “Dottorato di Ricerca” conseguito presso Università italiane con insegnamento in lingua italiana.

Sono fatte salve le posizioni giuridiche di coloro nei cui confronti l'iter di riconoscimento della propria formazione professionale sia stato già avviato nella vigenza delle precedenti disposizioni.

IL DIRETTORE GENERALE
Carmela Palumbo